



COMUNE DI DIGNANO

Provincia di Udine

Regolamento contenente modalità e criteri per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni (Codice dei contratti pubblici)

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 93 del 21/11/2018

INDICE

Art. 1	Oggetto del Regolamento	pag. 3
Art. 2	Ambito di applicazione	pag. 3
Art. 3	Soggetti beneficiari	pag. 3
Art. 4	Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche	pag. 4
Art. 5	Gruppo di lavoro	pag. 5
Art. 6	Ripartizione del fondo di incentivazione	pag. 6
Art. 7	Accertamento delle attività svolte	pag. 7
Art. 8	Liquidazione dei compenso	pag. 7
Art. 9	Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti	pag. 8
Art. 10	Incentivi per le attività affidate interamente o parzialmente a personale di altra pubblica amministrazione, di rete di stazioni appaltanti e di Centrale Unica di Committenza	pag. 8
Art. 11	Abrogazione	pag. 9
Art. 12	Entrata in vigore e disposizioni transitorie	pag. 9

Art. 1
(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., di seguito denominato Codice dei contratti pubblici.
2. Il presente regolamento definisce, in particolare, i criteri e le modalità di riparto dell'80 % delle risorse del fondo, ai sensi del comma 3, dell'articolo 113 del Codice dei contratti pubblici.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne e all'incremento della produttività.

Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. Gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:
 - a) attività di programmazione della spesa per investimenti;
 - b) attività per la verifica preventiva dei progetti;
 - c) attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara;
 - d) attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
 - e) attività di responsabile unico del procedimento;
 - f) attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
 - g) attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture.
3. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi:
 - a) le forniture di acquisto di beni di consumo;
 - b) gli appalti relativi a lavori di manutenzione ordinaria, fatti salvi quelli per i quali il responsabile unico del procedimento (RUP) certifichi, in base alla normativa vigente, la necessità dello svolgimento delle attività di direzione lavori;
 - c) gli appalti relativi a servizi e forniture, nel caso in cui non è nominato il direttore dell'esecuzione.

Sono altresì esclusi dagli incentivi tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti pubblici, ovvero gli affidamenti diretti di importo inferiore ad euro 40.000 e i lavori in amministrazione diretta.

Art. 3
(Soggetti beneficiari)

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'ente che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 2, comma 1, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:
 - a) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice dei contratti pubblici, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in

- generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto, compreso il personale che svolge funzioni di commissario di gara;
- b) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori o della esecuzione del contratto, del collaudo tecnico amministrativo, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
 - c) nel responsabile unico del procedimento;
 - d) nei collaboratori, tecnici o amministrativi, del responsabile unico del procedimento, che svolgono compiti di supporto all'attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità (ivi compreso il personale dell'ufficio espropri per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici).

Art. 4

(Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche)

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2 % dell'importo posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio, al netto dell'IVA.
2. L'80 % delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 5, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente Regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP.
3. Il restante 20 % delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. Qualora l'intervento sia finanziato con risorse provenienti dall'Unione Europea o da fondi a destinazione vincolata, la quota di fondo del 20 % di cui al presente comma non è accantonata e, in attuazione dei principi di pertinenza di vincolo e di destinazione, le corrispondenti risorse sono conservate fra quelle necessarie alla realizzazione dell'intervento.
4. L'importo dell'incentivo non è soggetto a rettifica, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
5. Gli accantonamenti sono disposti anche per le varianti in corso d'opera ammesse ai sensi della normativa vigente e sono calcolati a valere sulla sola parte eccedente l'importo posto a base di gara, calcolato al lordo del ribasso offerto.
6. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente Regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento alle opere o lavori pubblici:
 - a) per opere o lavori fino a €. 750.000 il fondo è pari all' 1,5 % dell'importo a base di gara;
 - b) per opere o lavori di importo superiore a €. 750.000 e fino a €. 1.500.000 il fondo è pari allo 1,2% dell'importo a base di gara;
 - c) per opere o lavori di importo superiore a €. 1.500.000 e fino a €. 5.000.000 il fondo è pari allo 1% dell'importo a base di gara;
 - d) per opere o lavori di importo superiore a €. 5.000.000 e fino a €. 25.000.000 il fondo è pari allo 0,9 % dell'importo a base di gara;

- e) per opere o lavori di importo superiore a €. 25.000.000 il fondo è pari allo 0,8 % dell'importo a base di gara.
- 7. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento ai servizi e forniture:
 - a) per servizi e forniture fino a €. 500.000 il fondo è pari all' 1,5% dell'importo a base di gara;
 - b) per servizi e forniture di importo superiore a €. 500.000 e fino a €. 1.000.000 il fondo è pari allo 1,2% dell'importo a base di gara;
 - c) per servizi e forniture di importo superiore a €. 1.000.000 e fino a €. 5.000.000 il fondo è pari allo 1% dell'importo a base di gara;
 - d) per servizi e forniture di importo superiore a €. 5.000.000 e fino a €. 25.000.000 il fondo è pari allo 0,9 % dell'importo a base di gara;
 - e) per servizi e forniture di importo di importo superiore a €. 25.000.000 il fondo è pari allo 0,8 % dell'importo a base di gara.
- 8. Il calcolo dell'importo da accantonare si effettua, in misura scalare, applicando all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, fornitura o servizio, a valere direttamente sugli stanziamenti per la realizzazione dei singoli interventi negli stati di previsione della spesa, le aliquote decrescenti di cui ai comma 6 e 7 corrispondenti ai diversi scaglioni. E' fatto divieto di procedere all'artificioso frazionamento dei lavori, servizi o forniture.
- 9. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio.

Art. 5 (Gruppo di lavoro)

- 1. I gruppi di lavoro, i cui componenti sono individuati dal Responsabile dell'Area attuatore dell'intervento, sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno per la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, di eventuali esecuzioni di procedure espropriative e per la nomina del responsabile unico del procedimento.
- 2. La composizione del gruppo è definita mediante provvedimento del Responsabile dell'Area di cui al comma 1, sentito il responsabile unico del procedimento.
- 3. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:
 - a) l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da eseguire e il relativo programma di finanziamento;
 - b) l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 1,5% del medesimo importo, determinato ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento;
 - c) il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere. I termini per la direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione e per il collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità, coincidono con quelli previsti dal contratto ovvero dalle norme vigenti;
 - d) il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
 - e) le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.
- 4. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal Responsabile dell'Area di cui al comma 1, su proposta del responsabile unico del procedimento, salvo il caso in cui il ruolo di responsabile unico del procedimento sia svolto dal Responsabile dell'Area medesimo.
- 5. Con provvedimento motivato del Responsabile dell'Area di cui al comma 1, sentito il responsabile unico del procedimento, i termini per gli adempimenti possono essere prorogati.

Art. 6
(Ripartizione del fondo di incentivazione)

1. La ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura è fatta dal Responsabile dell'Area attuatore dell'intervento, su proposta del responsabile unico del procedimento, secondo le percentuali di seguito riportate:

Incentivi per opere e lavori			
1	2	3	4
Fasi del procedimento	Quota	Attività specifica	Peso
Programmazione degli interventi (art. 21 del Codice di contratti pubblici)	10%	Redazione ed aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici	5%
		Preventivazione della spesa per investimenti, compresa la previsione e quantificazione delle spese per le procedure espropriative	5%
Verifica preventiva dei progetti (art. 26 del Codice dei contratti pubblici)	10%	Attività di verifica dei progetti	7%
		Validazione dei progetti	3%
Fase dell'affidamento	10%	Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato ecc.), commissario di gara	10%
Fase della esecuzione	25%	Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	20%
		Direzione dei lavori, ufficio di direzione dei lavori, assistenza al collaudo, collaudo/certificato di regolare esecuzione	5%
Responsabilità del procedimento	45%	Attività elencate dall'art. 31 del Codice dei contratti o previste da altre disposizioni di legge	45%
Totale	100%		100%

Incentivi per servizi e forniture			
1	2	3	4
Fasi del procedimento	Quota	Attività specifica	Peso
Programmazione degli interventi (art. 21 del Codice di contratti pubblici)	10%	Redazione ed aggiornamento del programma biennale degli acquisti e dei servizi	5%
		Preventivazione della spesa per acquisti e servizi	5%
Fase dell'affidamento	20%	Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato ecc.), commissario di gara	20%
Fase della esecuzione	25%	Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	5%
		Direzione dell'esecuzione del contratto e verifica di conformità	20%
Responsabilità del procedimento	45%	Attività elencate dall'art. 31 del Codice dei contratti o previste da altre disposizioni di legge	45%
Totale	100%		100%

2. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato fra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dal valore della somma delle singole parti.

3. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (indicata nella colonna 3), la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività. I collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività.
4. Ai collaboratori tecnici o amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica non superiore al 35% della corrispondente aliquota. La restante quota viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

Art. 7
(Accertamento delle attività svolte)

1. Compilate le varie fasi del procedimento, il Responsabile dell'Area attuatore dell'intervento certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro o nel successivo provvedimento di proroga, nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali di cui all'articolo 6, individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso o delle eventuali modifiche intervenute successivamente.
2. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del Responsabile dell'Area che ha costituito il gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.
3. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il Responsabile dell'Area che ha costituito il gruppo di lavoro dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'articolo 9.

Art. 8
(Liquidazione dei compensi)

1. Il Responsabile dell'Area attuatore dell'intervento dispone con determinazione la liquidazione degli importi dell'incentivo complessivo e di quello spettante a ciascun dipendente avente titolo, sulla base dell'accertamento di cui all'art. 7 del presente Regolamento, da richiamare nel medesimo atto.
2. La liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze:
 - a) per la fase di programmazione e di affidamento: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto;
 - b) per la fase di esecuzione: intera quota con l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione (se trattasi di opere o lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture);
 - c) per il ruolo di responsabile unico del procedimento: il 50% della quota ad avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto e il restante 50% con l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione (se trattasi di opere o lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture).

3. L'incentivo è comunque riconosciuto in caso di interruzione della procedura di realizzazione dell'intervento, per le attività specifiche effettivamente svolte. In tal caso la liquidazione dei compensi verrà effettuata dopo il provvedimento di interruzione dell'intervento.
4. Il Servizio competente al pagamento, prende atto della determinazione di liquidazione ed eroga gli incentivi, contestualmente alle competenze stipendiali, entro il secondo mese successivo alla ricezione della relativa documentazione.
5. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni del comparto, non possono superare, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione comunale, l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo dell'anno precedente con esclusione delle voci accessorie.
6. È onere del singolo dipendente comunicare all'Area economico-finanziaria, entro il mese successivo a quello di liquidazione a proprio favore, eventuali incentivi a lui corrisposti da altre amministrazioni, in modo da poter consentire, entro il termine di pagamento degli incentivi, la determinazione in ordine all'eventuale superamento dell'importo di cui al comma 5.
7. Ai sensi dell'art. 113, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui al comma 1, costituiscono economie e possono essere reimpiegate all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, servizio o fornitura.

Art. 9

(Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti)

1. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi indicati nel quadro economico del progetto esecutivo (se trattasi di opere o lavori) o di progetto (se trattasi di servizi o di forniture), l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi.
2. Nel caso che non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro, anche eventualmente prorogati ai sensi del comma 5 del precedente articolo 5, l'incentivo spettante è ridotto nella misura del 0,5 per mille per ogni giorno di ritardo fino al sessantesimo giorno e dell'1 per mille per ogni ulteriore giorno di ritardo.
3. La somma che residua costituisce economia e può essere reimpiegata all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, servizio o fornitura.
4. Ai fini della riduzione della quota parte di incentivo o della sua mancata corresponsione ai sensi del presente articolo, non sono computati, nel mancato rispetto dei termini e nell'incremento dei costi, i tempi ed i costi conseguenti a sospensioni, a cause di forze maggiore e altre circostanze speciali non prevedibili e non imputabili al personale incaricato ai sensi del presente regolamento, comprese quelle cause che comportano la necessità della redazione di una perizia di variante ai sensi della vigente disciplina.

Art. 10

(Incentivi per le attività affidate interamente o parzialmente a personale di altra pubblica amministrazione, di rete di stazioni appaltanti e di centrale unica di committenza)

1. Qualora una o più parti delle attività di cui all'articolo 2 vengano affidate solo parzialmente a soggetti esterni all'organico dell'amministrazione, l'importo dell'incentivo relativo alle medesime attività parziali da corrispondere ai dipendenti facenti parti del gruppo di lavoro è determinato proporzionalmente all'impegno e alla responsabilità valutati dal Responsabile dell'Area attuatore dell'intervento.

2. Qualora l'attività venga svolta dal dipendente di altra amministrazione in orario di lavoro allo stesso spetta solo la quota di incentivi e all'ente di appartenenza sono rimborsate le ore di lavoro svolte per l'espletamento dell'incarico a valere sui capitoli di spesa propri dell'ente che si avvale delle suddette prestazioni.
3. Se le attività da espletare comportano lo spostamento fuori dalla propria sede lavorativa, sono in ogni caso rimborsate al dipendente le spese vive, quali a titolo esemplificativo le spese di trasporto e le spese di vitto, nella misura prevista per i dipendenti pubblici del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale della regione Friuli Venezia Giulia, con spese a valere sui capitoli propri dell'ente che si avvale delle suddette prestazioni.
4. Ai sensi dell'art. 113, comma 5, del Codice dei contratti, per le funzioni tecniche svolte dal personale della Centrale Unica di Committenza nell'espletamento delle procedure di acquisizione di opere o lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, l'Ente o ciascuno degli Enti convenzionati sono tenuti a versare, a conclusione delle attività espletate e su richiesta della Centrale Unica di Committenza, una somma non superiore ad $\frac{1}{4}$ delle percentuali stabilite, in base alle classi di importo, dai commi 6 e 7 del precedente articolo 4.
5. I componenti del gruppo di lavoro sono individuati con provvedimento del Responsabile della centrale unica di committenza tenuto conto delle professionalità necessarie. La costituzione del gruppo di lavoro deve avvenire secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente Regolamento.
6. Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza liquida gli incentivi, previo positivo accertamento delle attività svolte dai dipendenti beneficiari del compenso.

Art. 11 (Abrogazione)

E' abrogato il "Regolamento per l'erogazione degli incentivi di cui all'art. 11 della Legge Regionale n. 14/2002 e successive modificazioni ed integrazioni" approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 4.9.2004.

Art. 12 (Entrata in vigore e disposizioni transitorie)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune del provvedimento che lo approva.
2. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, si applica alle procedure per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati successivamente alla data del 20 aprile 2016 (data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici) nonché, in caso di procedure senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in relazione alle quali, alla data del 20 aprile 2016, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
3. Con riferimento alle sole opere pubbliche ultimate prima dell'approvazione del presente regolamento per le quali non si sia ancora provveduto alla liquidazione degli incentivi maturati, si applica il previgente "Regolamento per l'erogazione degli incentivi di cui all'art. 11 della Legge Regionale n. 14/2002 e successive modificazioni ed integrazioni" approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 4.9.2004.